

La riforma sul trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale e l'impatto sulla giustizia tributaria

Ornella Porchia,
Presidente di sezione del Tribunale dell'Unione europea
Professore Ordinario di Diritto Unione europea -
Università Torino
Roma, 21 marzo 2025



Le fonti

- ✓ Art. 267 TFUE;
- ✓ Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- ✓ Regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale;
- ✓ Norme pratiche di esecuzione del Regolamento di procedura del Tribunale;
- ✓ Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale.

Introduzione

Il 1° settembre 2024 è entrato in vigore il regolamento 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'UE.

Esso:

- 1) Trasferisce al Tribunale dell'UE la competenza a conoscere «in talune materie specifiche» questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE;
- 2) Amplia la proceduradi ammissione preventiva delle impugnazioni (filtro).

Introduzione

La riforma, adottata in tempi relativamente rapidi, è accompagnata da alcune garanzie sostanziali e procedurali:

- ✓ Sezioni specializzate;
- ✓ Ruolo permanente dell'Avvocato generale;
- ✓ Norme di procedura identiche a quelle della Corte.

Trasferimento parziale: le materie «specifiche»

Competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale nelle seguenti **materie specifiche**:

- ✓ **Sistema comune di imposta sul valore aggiunto;**
- ✓ **Diritti di accisa;**
- ✓ **Codice doganale;**
- ✓ Classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- ✓ Compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto;
- ✓ Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Trasferimento parziale: le materie «specifiche»

Le materie «specifiche» sono state identificate sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ Chiaramente circoscritte;
- ✓ Sufficientemente distinguibili dalle altre materie;
- ✓ Caratterizzate da una consistente giurisprudenza;
- ✓ Idonee a dare luogo a un significativo numero di cause pregiudiziali.

Trasferimento parziale: deroga alle materie «specifiche»

la Corte conserva la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano **questioni indipendenti (aventi carattere orizzontale) di interpretazione** :

- ✓ del diritto primario;
- ✓ del diritto internazionale pubblico;
- ✓ dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

«Anche laddove il contesto normativo del procedimento principale rientri in una o più delle materie specifiche nelle quali la competenza pregiudiziale è conferita al Tribunale»

Individuazione della giurisdizione competente

Ogni domanda di pronuncia pregiudiziale è:

Depositata
presso la
Cancelleria della
Corte



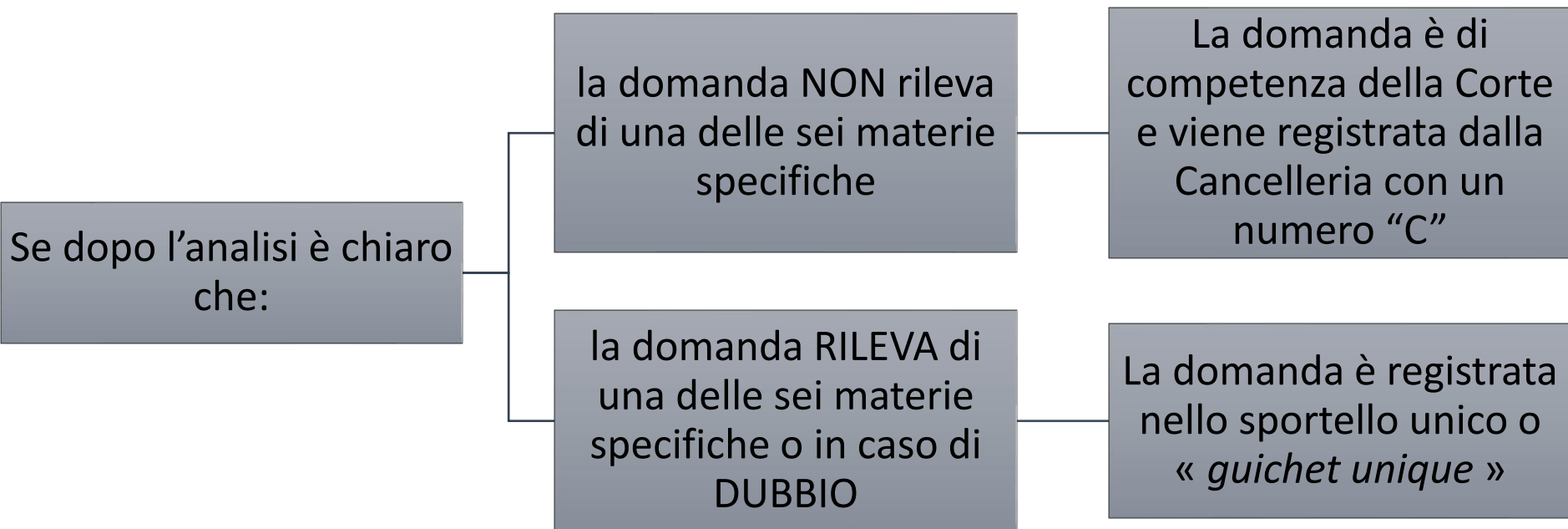
Trasmessa dal
cancelliere al:

- Presidente Corte
- Vicepresidente
- Primo AG

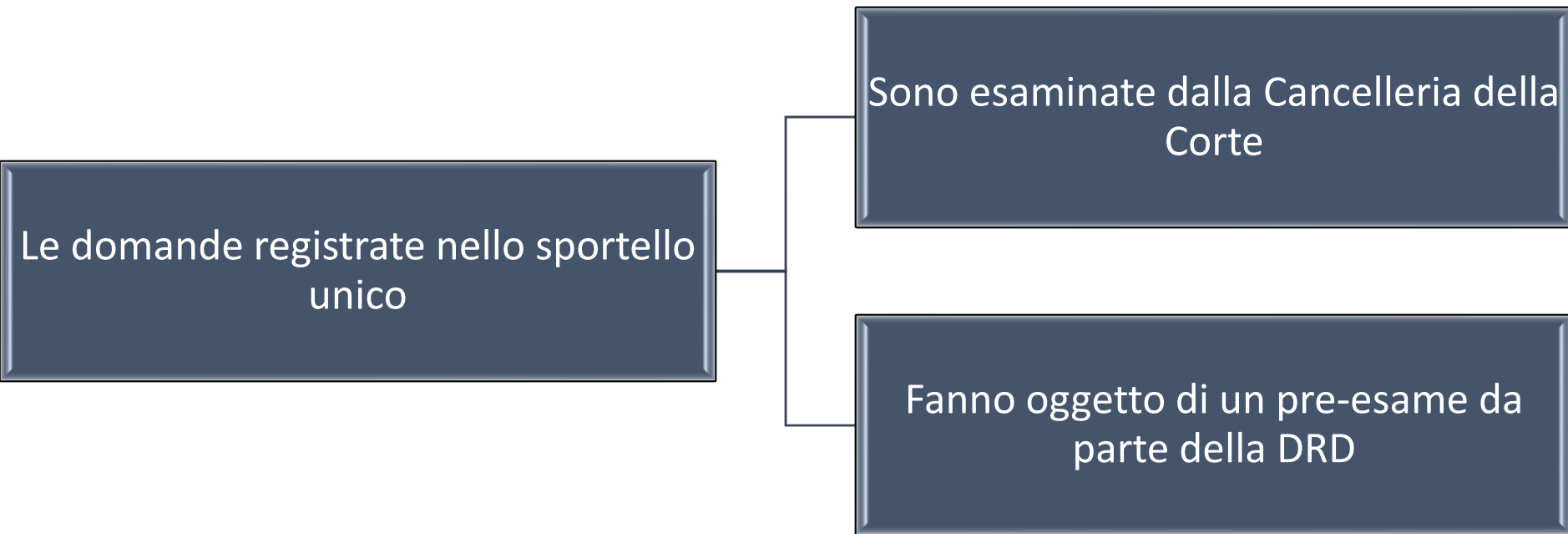


Analizzata da
parte della
Cancelleria, R&D
e DGM

Individuazione della giurisdizione competente



Individuazione della giurisdizione competente: lo sportello unico

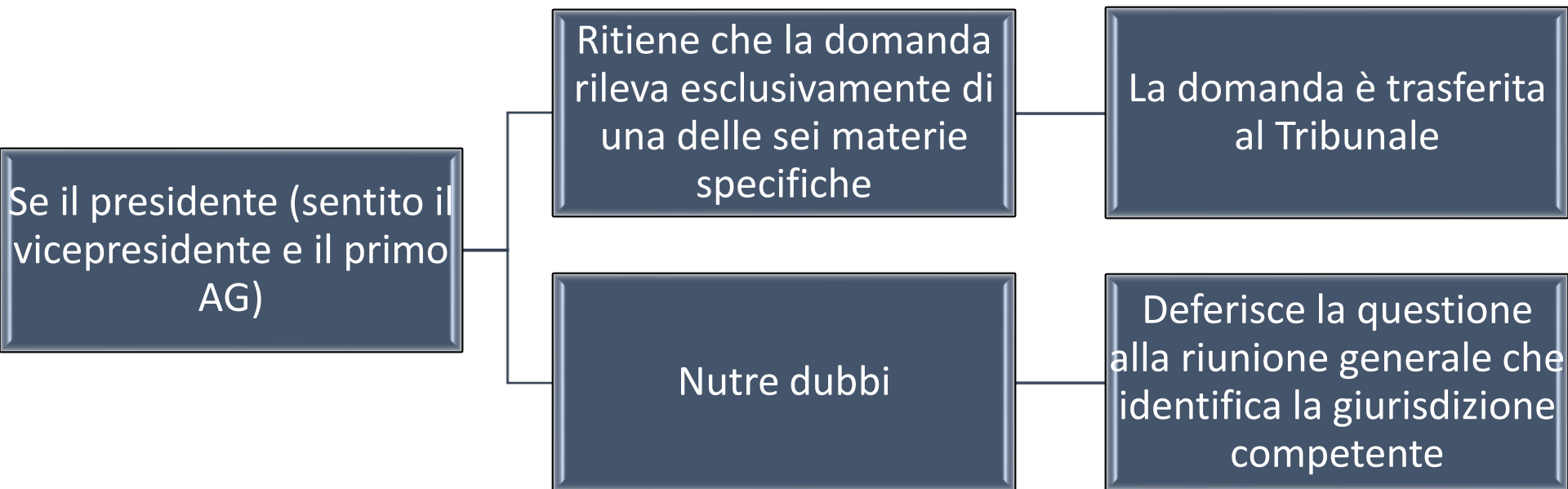


Individuazione della giurisdizione competente: il c.d. pre-esame

Il **pre-esame** mira a:

- ✓ individuare **l'oggetto essenziale** della controversia nonché le disposizioni del diritto dell'UE e del diritto nazionale e/o internazionale rilevanti;
- ✓ esporre **i dubbi o le questioni procedurali** che il caso solleva legati sia alla competenza della Corte/Tribunale a conoscere della causa e/o alla ricevibilità della domanda;
- ✓ individuare **la giurisprudenza** rilevante della Corte/Tribunale.

Individuazione della giurisdizione competente



Domande di pronuncia pregiudiziale trasferite al Tribunale

Alla data del 13 marzo, 27 domande di pronuncia pregiudiziale risultano depositate presso il Tribunale (T-), di cui:

- ✓ **8 in materia di IVA** (altre 2 in corso);
- ✓ **6 in materia di accise (altre 2 in corso);**
- ✓ 4 in materia di codice doganale
- ✓ 2 in materia di classificazione tariffaria;
- ✓ 7 in materia di trasporti.



Le sezioni specializzate in materia pregiudiziale

Periodo transitorio

10 ottobre 2024 – 31 agosto 2025

1 sezione specializzata *ad hoc* (10 giudici)

2 formazioni da 5 giudici + 1 avvocato generale

Da settembre 2025

2 sezioni specializzate

5 giudici + 1 avvocato generale

Le sezioni specializzate in materia pregiudiziale



Se la causa verte su questioni particolarmente complesse, possibile rinvio alla **formazione intermedia** (9 giudici) o alla **grande sezione** (15 giudici)



Se la causa non solleva questioni particolarmente complesse, possibile rinvio alla **formazione a 3 giudici**

Correttivi al riparto di competenza: il rinvio alla Corte

1. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è proposta direttamente dinanzi al Tribunale, in violazione dell'art. 50ter, terzo comma, St., il cancelliere del Tribunale **la trasmette immediatamente al cancelliere della Corte** (art. 207, par. 1 RP, Trib.).
2. Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, **rinvia la causa alla Corte e il procedimento prosegue innanzi ad essa** (art. 54, secondo comma, St.).
3. In qualsiasi momento del procedimento, la sezione del Tribunale investita della causa può, sentito l'AG, **proporre alla conferenza plenaria di rinviare la stessa alla Corte quando "sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'UE siano compromesse"** (art. 207, par. 3. RP Trib.).

L'avvocato generale

Nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale il Tribunale **è assistito da:**

- ✓ Uno o più **avvocati generali**;
- ✓ Eletti (tra i giudici) per un mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta.
- ✓ Per il periodo transitorio (fino a settembre 2025) eletti due avvocati generali e un supplente (rinnovabile una sola volta)

Il riesame da parte della Corte

Art. 62 Statuto

Il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'UE, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale (articolo 256, paragrafi 2 e 3, TFUE).

La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale.

La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.

Novità applicabili a tutte le cause pregiudiziali: art. 23 Statuto

- ✓ In tutte le cause pregiudiziali, **pubblicazione** delle memorie o delle osservazioni scritte depositate da un interessato (art. 23 St.) sul sito Internet della Corte di giustizia entro un termine ragionevole dalla fine della procedura, salva opposizione alla pubblicazione.
- ✓ Notifica di tutte le domande di pronuncia pregiudiziale al PE, al Consiglio e alla BCE per consentire **il deposito di memorie od osservazioni scritte** nel caso di interesse particolare.

Implicazioni per la giustizia tributaria

- ✓ Identificazione corretta della questione
- ✓ Difficoltà di isolare la questione interpretativa rispetto ad altre questioni orizzontali portanti **sui principi generali (es. proporzionalità) o su altre disposizioni.**
- ✓ Collegamenti tra le discipline per identificare nozioni rilevanti (es. consumatore medio al fine di distinguere la prestazione accessoria dalla prestazione principale)

Implicazioni per la giustizia tributaria

Nell'ottica del giudice nazionale non cambia nulla (almeno non nella fase della domanda di rinvio)

Il Tribunale, anche successivamente all'assegnazione della causa successivamente, potrà rinviare la causa alla Corte non appena identifichi una questione orizzontale.

Implicazioni per la giustizia tributaria

Alcune ipotesi:

- ✓ Problematiche ricorrenti negli Stati UE: ambito frode carosello (diritto alla deduzione e partecipazione «inconsapevole», indizi di consapevolezza: ulteriori chiarimenti attesi?)
- ✓ Tra gli altri settori di interesse: ipotizzabili questioni pregiudiziali con riferimento alla tassazione delle piattaforme digitali (prestatori di servizi società dell'informazione o di servizi di base?) (Uber, Airbnb, Booking)

Implicazioni in materia tributaria

- ✓ Sensibilità e attenzione al confronto con giudici nazionali in particolare nel settore IVA
- ✓ Seminari organizzati dal Tribunale

Spazio per eventuali questioni

